



COMUNE DI LARI

Provincia di Pisa

Piazza V. Emanuele II n.2 Lari - PI

Tel.0587-687518 fax 0587-687575

e-mail scuola@comune.lari.pi.it

Servizio Amministrativo - U.O. Scuola

***DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI***

(Art.26, comma 3 del D.Lgs. n.81/2008)

(All. to "F")

OGGETTO DELL'APPALTO

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LE ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI
PERIODO GIUGNO 2009-LUGLIO 2010**

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

- Ludoteca comunale "Le fantasie di Merlino" via Risorgimento Loc. perignano
- Plesso scolastico L.Pirandello Via S.pertini, 1 Loc. Perignano

COMMITTENTE

COMUNE DI LARI

Indirizzo sede legale: P.zza Vittorio Emanuele II°, 2 56035 LARI

Codice fiscale partita IVA: 00350160503

Indirizzo unità produttiva: luoghi di svolgimento del servizio sopra indicati

Datore di lavoro: Arch. Giancarlo Montanelli

Referente del coordinamento: Responsabile del Servizio Amministrativo D.ssa Nicoletta Costagli

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell' Art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

Infatti, l'art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce "interferenza" ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di

contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.

REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art.68 e dell' All. VIII del D. Lgs.163/06.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

I costi della sicurezza di cui all'art.86 c. 3bis del D.Lgs 163/06 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori dal DM 145/00 "Capitolato generale d'appalto", art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art.7.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n.24/07, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'Art. 86 c.3 bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs.163/06, così come modificato dall'art.8 della L.123/07, richiede alle stazioni appaltanti che "... nella predisposizione delle

gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture."

Inoltre nel successivo comma 3.ter, si richiede che "il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

L'art.87 del D.lgs.163/06, al c.4 secondo periodo recita: "Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture". L'amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, non si sono rilevate situazioni di interferenza.

L'attività oggetto dell'appalto si svolge nei locali della ludoteca comunale e nei locali del plesso scolastico L.Pirandello, di proprietà del Comune di Lari in orari programmati secondo un calendario di apertura e di funzionamento approvato prima dell'inizio di ogni intervento e pertanto non si sovrappone con l'attività della ludoteca comunale né con l'attività scolastica, entrambe sospese nel periodo delle attività estive, né con l'attività di pulizia dei locali che viene programmata ed effettuata in orari non coincidenti all'attività della committenza.

Le uniche interferenze possibili sono ascrivibili ad alcune fasi dell'attività di pulizia dei locali e ad alcune fasi dell'attività di manutenzione degli stessi, non programmate.

L'eventuale sovrapposizione dei tempi di lavoro, che comporterebbe una compresenza (condivisione contemporanea) sul luogo di lavoro, è relativa alla fase di pulizia straordinaria a chiamata (non programmata al di fuori degli orari di funzionamento delle attività estive) e alla fase di manutenzione straordinaria ed urgente (non procrastinabile al di fuori degli orari di funzionamento delle attività estive).

In tali circostanze si rinvia alla valutazione delle interferenze effettuata per entrambe le attività (pulizia dei locali di proprietà o in uso all'Amministrazione Comunale e manutenzione dei locali).

Tuttavia in relazione all'appalto in oggetto, le uniche interferenze possibili sono ascrivibili ad altre attività di seguito descritte:

- consegna pasti
- trasporto

Per quanto riguarda le interferenze con l'attività di consegna pasti e l'attività di trasporto la valutazione dei rischi tiene conto del fatto che sia il servizio di refezione e quindi di consegna pasti che quello di trasporto sono svolti in appalto da ditte di cui il committente è in entrambi i casi il Comune di Lari.

Si rinvia pertanto al Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali del servizio di refezione scolastica e al documento unico di valutazione dei rischi interferenziali del servizio di trasporto scolastico approvati con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 203 del 30.12.2008.

Il presente D.U.V.R.I. viene redatto nella fase di predisposizione del capitolato di appalto relativo all'affidamento dei servizi educativi per le attività estive per minori quale documento dinamico e quindi modificabile ed integrabile a seguito di specifiche segnalazioni della Ditta appaltatrice, fermo restando che il servizio di refezione e quindi di consegna pasti e il servizio di trasporto, con i quali sono possibile delle interferenza, saranno svolti secondo le modalità e l'osservanza di quanto stabilito nel Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali del servizio di refezione scolastica e del servizio di trasporto scolastico.

COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO DI SERVIZI O DI FORNITURE

In analogia ai lavori, come previsto dall'art.7 c.1 DPR 222/03, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, riguardano:

- a. le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- b. le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di locali, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima viene effettuata in modo analitico per voci singole, e risponde a quanto verificato da indagine di mercato e verifica dei listini ufficiali vigenti.

COSTI DELLA SICUREZZA

Riunioni di coordinamento

Costo riunione: € 50,00 (2 h per ogni riunione)

Riunioni previste: n.2

Totale 2 riunioni / anno

Costo della sicurezza (base annua): € 100,00 (Euro cento)

COSTI TOTALI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA

€ 200,00

VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del capitolato d'appalto, sarà oggetto di una prima revisione al momento della stipulazione del contratto d'appalto con la ditta aggiudicatrice di cui farà parte integrante.

Il D.U.V.R.I. potrà essere oggetto di successive revisioni qualora se ne ravvisi la necessità durante la durata dell'appalto.

LARI, _____

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE